

N. 03967/2011 REG.PROV.CAU.
N. 07164/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7164 del 2011, proposto da:

Massimiliano Giardino, Domenico Muia' e Monica Oliva,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Occhiena e Aristide
Police, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via di Villa
Sacchetti, 11;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Associazione Ente Protezione Animali (Enpa), n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del 22.3.2011 avente ad oggetto: "differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3.3.2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'ordinanza gravata appare motivata in ragione dello scadere dell'efficacia delle disposizioni cautelari di cui all'ordinanza 3.3.2009 e del permanere delle esigenze poste a presupposto di tale provvedimento;

Considerato che, tuttavia, il provvedimento impugnato non si limita a protrarre l'efficacia della precedente ordinanza ma interviene con modificazioni;

Considerato che l'ordinanza predetta incide su una materia che appare disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo, nonché dalla

legge di ratifica del 2010, peraltro illustrate dalla Circolare del Ministro della Sanità 16.3.2011;

Ritenuto che, ad un primo esame, in disparte la questione in ordine alla mancanza della disposizione legittimante l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente da parte del Sottosegretario in via di delega, appare sussistere il fumus boni juris dell'azionata pretesa cautelare, poiché non è rinvenibile in ogni caso il presupposto della grave necessità pubblica che sostanzia i caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza a giustificazione dell'emanazione del provvedimento impugnato;

Ritenuto, peraltro, che prima facie appaiono sussistere i dedotti profili di contraddittorietà del provvedimento per cui è causa sia con la menzionata circolare interpretativa del Ministro della Sanità sia con quanto affermato dal Consiglio superiore di sanità (cfr. documenti depositati in atti) nella seduta del 13.7.2011 (relatore prof. Castagnaro);

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare anche con riferimento al pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile in relazione in particolare agli aspetti zootecnici evidenziati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;

Ritenuto che in ragione della particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio;

Ritenuto di dover fissare per la trattazione del merito l'udienza

pubblica del 30.5.2012;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Accoglie l'istanza cautelare, e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30.5.2012. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)